



NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE **(Art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209)**

La ZURICH INSURANCE COMPANY, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, N. 209 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP N. 303 del 2 giugno 1997, N. 347/D del 5 novembre 1998, N. 420/D del 7 novembre 2000 e N. 502/D del 25 marzo 2003, provvede a comunicare al Contraente quanto segue:

1

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Denominazione Sociale e Forma Giuridica della Società - Autorizzazione all'Esercizio delle Assicurazioni - Sede della Società
La Rappresentanza Generale per l'Italia della Zurich Insurance Company è la sede secondaria in Italia della società svizzera Zurich Insurance Company che ha sede legale in Zurigo, Mythenquai n. 2.

Il contratto viene stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia che ha sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 n. 966.

2

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Legislazione Applicabile al Contratto.

Il Contraente è informato che si applica la legge italiana per l'assicurazione obbligatoria R.C. Veicoli e Natanti e per qualsiasi altra assicurazione obbligatoria.

È altresì informato che per le assicurazioni diverse dalle precedenti le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

L'Impresa ha proposto l'applicazione della legge italiana.

B. Reclami.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

ZURICH INSURANCE COMPANY
Servizio Clienti
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono n. 0259662510 - Telefax n. 0259662519
Indirizzo e-mail: clienti@zurich.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia)

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora in corso di contratto dovessero intervenire variazioni nelle informazioni riguardanti l'impresa e i reclami, l'Impresa si impegna a fornire tempestivamente ogni necessaria precisazione in merito.

3

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sui termini di prescrizione (escluse le Assicurazioni del Ramo Cauzione).

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione di responsabilità civile detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 Cod. Civ.).

ATTENZIONE

**PRIMA DI STIPULARE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E' NECESSARIO LEGGERNE
ATTENTAMENTE IL SUO CONTENUTO**